



## COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.02.2018  
C(2018) 706 final

**Oggetto:** Aiuti di Stato / Italia (Piemonte)  
SA.48574 (2017/N)  
"Operazione 7.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte:  
Infrastrutture turistico-ricreative e d'informazione"

Signor Ministro,

Mi prego informarLa che la Commissione europea («la Commissione») ha deciso di considerare che una parte del regime in oggetto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e di non sollevare obiezioni in relazione all'altra parte del regime, in quanto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte.

### 1. PROCEDURA

- (1) Con messaggio di posta elettronica del 5 luglio 2017, protocollato lo stesso giorno, l'Italia ha notificato alla Commissione il regime in oggetto a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (2) Con lettere del 9 agosto 2017 e dell'11 novembre 2017, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che sono state trasmesse con lettere ricevute e protocollate dalla Commissione, rispettivamente il 3 ottobre 2017, il 6 e il 18 dicembre 2017.

*(\*) Questo timbro è apposto su tutti i documenti che costituiscono il fascicolo.*

S.E On. Angelino ALFANO  
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
P.le della Farnesina 1  
I - 00194 Roma

## 2. DESCRIZIONE

### 2.1. Titolo

- (3) Intervento 7.5.1 del PSR 2014-2020 del Piemonte: Infrastrutture turistico-ricreative e d'informazione.

### 2.2. Obiettivo e descrizione del regime

- (4) Il regime in oggetto riguarda il sostegno agli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture turistiche e ricreative su piccola scala e il potenziamento delle relative informazioni turistiche da attuarsi in modo coordinato tra il livello locale e regionale al fine di salvaguardare il paesaggio e promuovere le specialità locali.
- (5) Il Programma di sviluppo rurale ("PSR") del Piemonte per il periodo 2014-2020 approvato con decisione C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione, nella misura 7 "Servizi di base e rinnovamento di villaggi nelle zone rurali", comprende l'intervento 7.5.1 concernente le infrastrutture turistico-ricreative e d'informazione. Il contenuto della sottomisura 7.5.1. è identico a quello del regime in oggetto.
- (6) Come indicato nel PSR del Piemonte 2014-2020, gli interventi ammissibili per la sottomisura 7.5.1 sono:
- (a) Potenziamento di infrastrutture turistiche e d'informazione:
- i) riqualificazione e/o l'ammodernamento di rifugi, ostelli, di proprietà di enti pubblici e di associazioni di diritto pubblico e di diritto privato senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria l'organizzazione e lo sviluppo di attività ricreative e turistiche connesse all'escursionismo e all'alpinismo a servizio dell'utenza escursionistica, e per la realizzazione di centri per accoglienza e prenotazione di servizi turistici di proprietà di enti pubblici.
  - ii) investimenti in infrastrutture ricreative multifunzionali a fruizione gratuita realizzate in ambienti naturali, aperte a tutti gli utenti in modo non discriminatorio, localizzate in aree rurali isolate di alta montagna o collinari a elevato pregio paesaggistico; in particolare, di itinerari escursionistici, cicloescursionistici, siti di arrampicata, vie ferrate, bivacchi a servizio gratuito dell'utenza escursionistica (privi di gestore).
- (b) Implementazione di sistemi informativi:
- i) implementazione del sistema informativo regionale sul patrimonio infrastrutturale ricompreso nella Rete del patrimonio escursionistico regionale (RPE) previsto dalla legge regionale n. 12 del 18 febbraio 2010;
  - ii) potenziamento dell'informazione turistica locale da attuarsi in forma coordinata con il sistema informativo regionale (realizzazione di sistemi informatici per la gestione dei flussi informativi, la prenotazione dei servizi, l'accoglienza dei visitatori

e le presenze turistiche). Questi servizi sono gratuiti e non includono offerte commerciali.

- (7) Gli interventi hanno una portata limitata alle aree C (aree rurali intermedie) e D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo) del PSR 2014-2020 del Piemonte.
- (8) I beneficiari del regime in oggetto sono enti pubblici singoli o associati, enti di gestione delle aree regionali protette, associazioni di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro aventi come fine statutario l'organizzazione e lo sviluppo di attività ricreative e turistiche connesse all'escursionismo e all'alpinismo (esclusivamente per gli investimenti finalizzati al miglioramento delle strutture strettamente a servizio della fruizione pubblica escursionistica ed alpinistica come rifugi, bivacchi e ostelli), e la Regione Piemonte. Le grandi imprese non possono beneficiare del regime in oggetto.
- (9) Dato che secondo l'articolo 22 della legge regionale 19/2009 del 29 giugno 2009 sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, gli enti di gestione possono svolgere determinate attività economiche, la loro contabilità è soggetta a norme di separazione dei conti, in modo da determinare quali siano le loro attività economiche e non economiche.
- (10) I costi ammissibili sono:
  - (a) la costruzione e il miglioramento di beni immobili appartenenti alle tipologie di intervento previste;
  - (b) l'acquisto o il leasing di nuovi macchinari e attrezzature per la fruizione pubblica. Le attrezzature acquistate per la fruizione pubblica devono essere disponibili all'utente in forma gratuita;
  - (c) i seguenti investimenti immateriali e materiali connessi all'informazione: acquisizione o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di strumenti d'informazione turistica di tipo tradizionale a stretto complemento dell'informazione immateriale presente su siti web o applicazioni informatiche;
  - (d) le spese generali e tecniche collegate alle spese di cui alla lettera a), come onorari di progettisti e direttori lavori.
- (11) L'I.V.A non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione italiana sull'I.V.A. Il capitale di esercizio non costituisce un costo ammissibile nel regime in oggetto.
- (12) Il tasso massimo è pari al 90% dei costi ammissibili.
- (13) Le autorità italiane hanno inoltre segnalato che il regime non può avere un impatto ambientale negativo.
- (14) L'aiuto non può essere cumulato con altri aiuti pubblici concessi con la stessa finalità.
- (15) La notifica presentata dalle autorità italiane riguarda unicamente le attività di cui al considerando 6, lettera a), punto i), per le altre attività, le autorità italiane

ritengono che il regime non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e in relazione a tali punti, la notifica è stata presentata al solo scopo di rafforzare la certezza giuridica.

- (16) Per le attività di cui al punto 6, lettera a), punto i):
- (a) saranno ammissibili agli aiuti solo le azioni realizzate dopo la presentazione della domanda di aiuto presso l'autorità competente. La domanda di aiuto deve essere inoltrata all'autorità competente prima di iniziare il progetto e deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e un elenco dei costi ammissibili. Gli aiuti saranno concessi solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime sarà stato istituito e la Commissione lo avrà dichiarato compatibile con il TFUE;
  - (b) l'importo dell'aiuto per progetto è calcolato dall'autorità che concede l'aiuto al momento della sua concessione e i costi ammissibili devono essere dimostrati sulla base di giustificativi chiari, specifici e aggiornati. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
  - (c) saranno realizzate sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei paesi situati nelle aree rurali e dei relativi servizi di base, e sono conformi a eventuali strategie di sviluppo locali.
- (17) Gli aiuti non possono essere concessi a imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014<sup>1</sup> né a quelle che potrebbero dover rimborsare degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non ne sia stato eseguito il rimborso o finché l'importo da rimborsare non sia stato depositato su un conto bloccato (inclusi gli interessi in entrambi i casi).
- (18) Il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione, il nome dell'autorità che concede l'aiuto e degli organismi a cui sarà concesso l'aiuto del regime in oggetto saranno pubblicati su un sito web relativo agli aiuti di Stato a livello nazionale<sup>2</sup>. Le suddette informazioni saranno pubblicate una volta adottata la decisione di concessione dell'aiuto; i dati saranno conservati per almeno dieci anni e saranno accessibili al pubblico senza restrizioni.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1). La definizione figura anche al punto (35) 15 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1).

<sup>2</sup> [http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/testoNegoziato.htm/](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/testoNegoziato.htm/)

### 2.3. Base giuridica

- (19) PSR del Piemonte per il periodo 2014-2020.
- (20) *Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017.*

### 2.4. Forma dell'aiuto

- (21) Si tratta di un aiuto diretto.

### 2.5. Durata

- (22) Il regime è applicabile fino al 31 dicembre 2023.

### 2.6. Stanziamento

- (23) Il bilancio complessivo previsto per il regime di aiuti è di 13 700 000 EUR. 3 000 000 EUR saranno destinati alle attività di cui al considerando 6, lettera a), punto i), e 10 700 000 EUR alle attività menzionate al considerando 6, lettere a), punto ii), e b). Il contributo previsto del FEASR è pari a 5 907 440 EUR per l'intero regime, di cui 1 293 600 EUR per le attività di cui al considerando 6, lettera a), punto i) e 4 613 840 EUR per le altre. L'autorità che concede l'aiuto è la regione Piemonte.

## 3. VALUTAZIONE

### 3.1. Sussistenza di un aiuto - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (24) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (25) La qualifica di aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita che siano rispettate le condizioni cumulative seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata da risorse dello Stato; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) il vantaggio deve essere selettivo, e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (26) Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario di una misura è "un'impresa". Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento<sup>3</sup>. La classificazione di una particolare entità come impresa dipende quindi interamente dalla natura delle sue attività.

---

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, Pavlov e altri, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 74; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.

- (27) Per quanto riguarda le attività di cui al considerando 6, lettere a), punto ii), e b) di cui sopra, i beneficiari sono enti pubblici (organismi, amministrazioni, organi di gestione di zone protette). Anche se i progetti in questione possono contribuire a uno sviluppo positivo delle strutture agricole e di silvicoltura o di altri settori, essi non sono esclusivamente progettati per tali settori, ma vanno a beneficio di tutti i potenziali utenti. Si tratta di migliorare le infrastrutture turistiche e delle relative informazioni.
- (28) I vantaggi potenziali per i singoli devono essere considerati nel contesto generale delle misure. Tali vantaggi sono selettivi in quanto i progetti in questione non sono incentrati sulle singole imprese aventi uno scopo di lucro. Di conseguenza i possibili vantaggi per le imprese individuali devono essere considerati accessori.
- (29) Sulla base delle argomentazioni che precedono, si può concludere che i progetti finanziati sono stati definiti nell'interesse generale, esercitando il potere d'imperio e non sono destinati a uno sfruttamento commerciale. Poiché qualsiasi uso commerciale potenziale è accessorio e aperto a tutti i proprietari, il regime non conferisce quindi un vantaggio a talune imprese in particolare.
- (30) Sulla base di quanto precede, si può concludere che, per quanto concerne le attività di cui al considerando 6, lettera a), punto ii) e lettera b), il regime costituisce essenzialmente un trasferimento finanziario tra i poteri pubblici e si iscrive in una delle funzioni di loro competenza nell'esercizio della missione di servizio pubblico. Ne consegue che questa parte del regime non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

*Attività di cui al considerando 6, lettera a), punto i)*

- (31) Per quanto riguarda le attività di cui al considerando 6, lettera a), punto i), i beneficiari sono enti pubblici e associazioni di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro che svolgono attività economiche<sup>4</sup>. Si tratta inoltre di un beneficio riconducibile allo Stato, selettivo (perché non sembra che altre imprese comparabili in questo settore o in settori economici simili possano ricevere lo stesso vantaggio), conferito ai beneficiari sotto forma di sovvenzione (cfr. *supra* considerando 21), concesso dallo Stato mediante risorse statali (cfr. *supra* considerando 23) e che incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini di questa disposizione la condizione dell'incidenza sugli scambi è soddisfatta se l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica che dà luogo a scambi tra gli Stati membri<sup>5</sup>. D'altro canto, il

---

<sup>4</sup> Secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che un compito sia delegato a un'entità dalla legge o un obbligo ad esso imposto, non lo rende parte dello Stato e non fa di tali attività l'esercizio delle prerogative dell'autorità pubblica (sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2012, causa C-138/11 *Compass-Datenbank*, ECLI:EU:C:2012:449, punti 43 e 44, e sentenza del Tribunale Generale del 28 settembre 2017, causa T-138/15 *Aanbestedingskalender BV e.a. contre Commission européenne*, ECLI:EU:T:2017:675, punto 108). Nel regime in questione, lo Stato esternalizza parte della sua missione ad associazioni private, tra le altre, e non svolge queste attività attraverso un organo dello Stato. Il fatto che siano associazioni privati senza scopo di lucro non altera questa valutazione, non esercitano l'autorità pubblica e non fanno parte dello Stato.

<sup>5</sup> Secondo la giurisprudenza della Corte, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, esso è tale da incidere sugli scambi tra Stati membri e minaccia di falsare la concorrenza tra le imprese stabilite in

semplice fatto che l'aiuto rafforzi la posizione dell'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari permette di concludere che l'aiuto incide sugli scambi. Nel caso di specie, ad esempio, lo sviluppo delle attività turistiche può comportare un vantaggio economico per i beneficiari. Le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono quindi soddisfatte nel caso di specie.

### **3.2. Legittimità degli aiuti - Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE**

- (32) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 5 luglio 2017. Esso non è stato ancora messo in atto. L'Italia ha pertanto rispettato il proprio obbligo in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

### **3.3. Compatibilità dell'aiuto**

#### *3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE*

- (33) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (34) Affinché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve essere rispondente ai requisiti della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

#### *3.3.2. Applicazione degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020<sup>6</sup> (in appresso: gli "orientamenti");*

- (35) Per quanto riguarda le attività di cui al considerando 6, lettera a), punto i), la parte II, capitolo 3.2, degli orientamenti «aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali», è applicabile. Tale sezione stabilisce che gli aiuti in questione saranno considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti e le condizioni specifiche indicate in tale sezione.

---

diversi Stati membri (sentenza della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, *Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209).

<sup>6</sup> GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati dalla comunicazione pubblicata nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4 e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

### 3.3.2.1. Principi di valutazione comuni

#### *Contributo al conseguimento di un obiettivo comune*

- (36) Secondo il punto 43 degli orientamenti, gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali mirano ad assicurare una produzione alimentare redditizia e a promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile. L'obiettivo fissato dalle autorità italiane per il regime in oggetto, e presentato al considerando 4 della presente decisione, riguarda gli obiettivi menzionati al punto 43 degli orientamenti.
- (37) Il punto 46 degli orientamenti precisa che la Commissione ritiene che le misure attuate in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle relative modalità di esecuzione e atti delegati o come finanziamento nazionale integrativo nel quadro di un programma di sviluppo rurale siano di per sé compatibili con gli obiettivi dello sviluppo rurale e contribuiscano al loro raggiungimento. Questo punto si applica al regime in oggetto giacché quest'ultimo corrisponde a una parte della misura 7.5.1 del PSR del Piemonte 2014-2020.
- (38) **Conformemente** al punto 52 degli orientamenti, le autorità italiane hanno **confermato** che il regime non può avere un impatto ambientale negativo (cfr. *supra considerando 13*). Tenuto conto della natura delle attività, la Commissione ritiene che non vi sarà alcun impatto negativo sull'ambiente.

#### *Necessità dell'intervento statale*

- (39) Secondo il punto 55 degli orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a **misure** di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti. Nella fattispecie, gli aiuti soddisfano le suddette condizioni (cfr. considerando da 54 a 60). Essi possono quindi essere considerati necessari alla **realizzazione** degli obiettivi d'interesse comune di cui al punto 3.1 della parte I degli orientamenti, in particolare l'uso efficiente e sostenibile delle risorse.

#### *Adeguatezza dell'aiuto*

- (40) In applicazione del punto 57 degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti connessi alle attività descritte al considerando 6, lettera a), punto i), costituiscano uno strumento d'intervento adeguato in quanto soddisfano le condizioni di cui alla sezione interessata della parte II degli orientamenti.
- (41) **Conformemente** al punto 59 degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme, e lo Stato membro dovrebbe garantire che la forma in cui **viene concesso** l'aiuto sia quella che presenta il minor rischio di generare distorsioni degli scambi e della concorrenza. Ai sensi del punto 61 degli orientamenti, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda le misure di **sviluppo** rurale cofinanziate dal FEASR o concesse a titolo di finanziamento supplementare a favore di tali misure di sviluppo rurale cofinanziate, l'aiuto **concesso** nella forma prevista nella rispettiva misura di sviluppo rurale costituisca uno strumento di aiuto adeguato. Poiché nel caso di specie vi è identità degli **strumenti**, lo strumento utilizzato può essere considerato adeguato.



### *Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto*

- (42) Il punto 70 degli orientamenti specifica che la Commissione ritiene che l'aiuto sia privo di effetto di incentivazione per il suo beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio. Le autorità italiane hanno confermato che le domande degli interessati dovranno essere presentate prima dell'inizio delle attività e che, ai sensi del punto 71 degli orientamenti, esse conterranno almeno il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa interessata, una descrizione del progetto o dell'attività, con l'indicazione in particolare del sito e delle date di inizio e di fine della realizzazione, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e un elenco dei costi ammissibili (cfr. *supra* considerando 16, lettera a)).
- (43) Dato che le grandi imprese non possono beneficiare del regime in oggetto, i punti 72 e 73 degli orientamenti non sono pertinenti (cfr. *supra* considerando 8).

### *Proporzionalità dell'aiuto*

- (44) Il punto 81 degli orientamenti indica che l'aiuto si considera proporzionato se l'importo concesso per beneficiario si limita allo stretto necessario per raggiungere l'obiettivo comune prefissato. **Conformemente** al punto 82 degli orientamenti, ai fini della proporzionalità l'importo degli aiuti deve essere inferiore ai costi ammissibili. Il punto 84 indica che il criterio della proporzionalità si ritiene soddisfatto se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e se le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto stabiliti nella parte II degli orientamenti sono rispettati. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui al considerando 58, le intensità massime fissate per questo tipo di aiuto nella parte II, sezione 3.2, degli orientamenti sono state rispettate e gli aiuti previsti si possono quindi considerare proporzionati.
- (45) **Conformemente** al punto 85 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l'autorità che concede l'aiuto calcolerà l'intensità massima e l'importo dell'aiuto per progetto al momento della concessione e che i costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (cfr. *supra* considerando 16, lettera b)).
- (46) In linea con il punto 86 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che solo l'IVA non recuperabile ai sensi della legislazione nazionale è ammissibile all'aiuto (cfr. *supra* considerando 11).
- (47) Le autorità italiane hanno dichiarato che l'aiuto in oggetto non è cumulabile con altri aiuti (cfr. *supra* considerando 14).

### *Prevenzione di effetti **negativi** indebiti sulla concorrenza e sugli scambi*

- (48) In base al punto 108 degli orientamenti, perché l'aiuto sia considerato compatibile con il mercato interno, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da maggiori effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune. Il punto 113 degli orientamenti segnala che, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la

Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II degli orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui al precedente considerando 58, le intensità massime fissate per questo tipo di aiuto nella parte II, sezione 3.2, degli orientamenti sono state rispettate.

#### *Trasparenza*

- (49) Conformemente ai punti 128 e 131 degli orientamenti, il requisito di trasparenza è rispettato come indicato al **summenzionato** considerando 18.

#### 3.3.2.2. Disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti

- (50) Conformemente al punto 631 degli orientamenti, gli aiuti devono essere concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti. Gli aiuti previsti dal regime in oggetto riguardano una misura inclusa nel PSR Piemonte (cfr. *supra considerando 5*).
- (51) Gli investimenti relativi al risparmio energetico e alle energie rinnovabili non sono inclusi tra le misure previste nel regime in oggetto (cfr. *supra considerando 6*). Il punto 634 degli orientamenti non è pertanto rilevante nel caso di specie.
- (52) I costi ammissibili sono conformi a quanto disposto al punto 635 degli orientamenti (cfr. *supra considerando 12*).
- (53) Conformemente al punto 637 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che il capitale di esercizio non rientra tra i costi ammissibili nell'ambito del regime in oggetto (cfr. *supra considerando 11*).

#### 3.3.2.3. Valutazione specifica in funzione della categoria dell'aiuto

- (54) Conformemente al punto 644, lettera d), degli orientamenti, gli aiuti in oggetto riguardano investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala (cfr. *supra considerando 6, lettera a), punto i*)).
- (55) Conformemente al punto 645 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che le operazioni di cui trattasi saranno realizzate sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei paesi situati nelle zone rurali e dei loro servizi di base, e saranno conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locali (cfr. *supra considerando 16 lettera c*)).
- (56) Il punto 646 degli orientamenti non è applicabile al regime in oggetto.
- (57) I costi ammissibili della sottomisura del PSR per il regime in oggetto si limitano a quelli elencati al punto 647, lettera b), degli orientamenti, vale a dire, i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali (cfr. *supra considerando 10*).

- (58) L'intensità massima dell'aiuto del 90 % dei costi ammissibili rispetta il limite massimo fissato per questo tipo di aiuti al punto 649 degli orientamenti (cfr. *supra* considerando 12).
- (59) La Commissione constata altresì che le autorità italiane si sono impegnate ad escludere dal regime le imprese in difficoltà ai sensi della definizione del punto (35) 15 degli orientamenti e a sospendere il versamento di qualsiasi aiuto nell'ambito del regime notificato alle imprese che abbiano beneficiato di un aiuto illegale anteriore, dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, fino a quando le suddette imprese non abbiano rimborsato o versato su un conto bloccato l'importo complessivo dell'aiuto illegale e incompatibile, con i corrispondenti interessi di recupero (cfr. *supra* considerando 17).
- (60) In virtù di tutte queste considerazioni, gli aiuti connessi alle attività descritte al considerando 6, lettera a), punto i) soddisfano le pertinenti condizioni degli orientamenti e possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

## CONCLUSIONI

La Commissione ha deciso pertanto quanto segue:

- la parte del regime relativa alle attività menzionate al considerando 6, lettere a), punto ii), e b) non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;
- per la parte del regime relativa alle attività menzionate al punto 6, lettera a), punto i), di non sollevare obiezioni in quanto essa è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti da segreto professionale in virtù della comunicazione della Commissione sul segreto d'ufficio e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Qualora la Commissione non riceva alcuna domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l'Italia accetti la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'Italia desidera che alcune informazioni siano tutelate dal segreto professionale, si prega di indicare di quali informazioni si tratti nonché di fornire una giustificazione per ogni informazione di cui si chiede la non divulgazione.

La domanda va inviata elettronicamente mediante il sistema Public Key Infrastructure (PKI), a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004<sup>7</sup> della Commissione, al seguente indirizzo: [agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu](mailto:agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu).

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

*Phil HOGAN*

Membro della Commissione



---

<sup>7</sup> **Regolamento** (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di **esecuzione** del regolamento (CE) n. 2015/1589 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).